

Iva e auto, il forfait si attesta al 10%

L'amministrazione limiterà i controlli solo per i casi di riduzione inferiore alla soglia

Luca Galanti

Il Fisco anticipa le istruzioni per l'Ires forfettaria sui rimborsi Iva delle auto. Con la circolare 28/E, diffusa ieri, l'agenzia delle Entrate consente ai contribuenti che presenteranno l'istanza telematica entro il 20 settembre di non esporre in modo analitico i calcoli effettuati per quantificare le imposte sui redditi, evidenziando solo il risultato che va a decurtare il rimborso. I controlli saranno indirizzati solo verso chi ha evidenziato un abbattimento del credito Iva inferiore al 10 per cento. Nel caso di vendi-

ficazione, consentendo ai contribuenti di omettere la compilazione della sezione "Redditi/Trap" contenuta nel quadro AR. L'importo complessivo delle imposte dirette, che dovrebbe risultare e comunicare da conteggi risultanti (visto che la legge non prevede ancora l'auspicato "forfait"), verrà evidenziato solamente nel rigo AR42.

In caso di rivendita dell'auto, si potrà indicare la maggiore imposta dovuta a riduzione di quanto indicato nel rigo AR41, senza necessità di compilare i singoli campi. I controlli, vista la complessità dei calcoli e il numero di istanze, saranno limitati, concludendo la circolare, a chi avrà evidenziato maggiori imposte sui redditi inferiori al 10% del credito Iva, e una maggior Iva da rivendita inferiore all'1 per cento.

Questo potrebbe significare, di fatto, tolleranza rispetto a un conteggio forfettario. Pare infatti di capire (anche dagli esempi ufficiali) che laddove venga esposta una decurtazione almeno pari alle percentuali indicate, la verifica di ce/o la maggior imposta diretta (e/o la maggior Iva da rivendita entro il 10 settembre 2006) sono state calcolate, non sarà effettuata. Tutto ciò potrebbe indurre i contribuenti ad adeguarsi, semplicemente, agli importi riportati nella circolare, senza contargli quanto deriverebbe dalla precisa applicazione delle norme.

S

Alle pagine 31-32

Il testo della circolare

I punti fermi

La circolare delle Entrate

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E, viene incontro ai contribuenti che presenteranno l'istanza di rimborso per l'iva entro il 20 settembre. I contribuenti dovranno utilizzare i modelli approvati con provvedimento del 22 febbraio

La semplificazione

L'agenzia delle Entrate consente di non esporre in modo analitico i calcoli effettuati per quantificare le imposte sui redditi, evidenziando solo il risultato che va a decurtare il rimborso Iva. In questo modo, i contribuenti non dovranno compilare la sezione Irap e imposte dirette del quadro AR. L'importo delle imposte a debito sarà evidenziato semplicemente al rigo AR42

Le soglie

I controlli saranno indirizzati solo verso chi ha evidenziato un abbattimento del credito Iva inferiore al 10 per cento. Nel caso di vendita dell'auto entro il 13 settembre 2006, la maggior Iva dovuta non darà origine a controlli se risulterà pari, almeno, all'1% del credito chiesto a rimborso. Nulla si dice circa le cessioni effettuate dal 14 settembre 2006

Benedetto Santacroce

Per i piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 la condizione del vesting obbligatorio di tre anni prevista dal decreto legge 262/06 si considera soddisfatta, a prescindere dalle previsioni inserite nel regolamento del piano, nel caso in cui il dipendente eserciti l'opzione trascorsi tre anni dalla data di assegnazione.

L'APERTURA

Per l'Economia non conta il regolamento del piano ma l'aver rispettato la condizione temporale fissata dalla legge

Stock option agevolate dopo il triennio

223/06. E ha previsto, quale ulteriore condizione per l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 51, comma 2, lettera g-bis del Dpr 917/86, che «l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione».

Si è subito posto il problema se il termine si debba interpretare, in relazione ai piani azionari deliberati prima del 3 ottobre 2006, in modo tassativo (escludendo dal beneficio tutti quei piani che non prevedevano un vesting period di tre anni) ovvero se debba intendersi in relazione al comportamento posto in essere dal dipendente beneficiario, modificando il regolamento del piano (ove il beneficio esplicito di un vesting period di tre anni. La risposta fornita ieri dal ministero dell'Economia e delle Finanze costituisce una so-

stanza seconda tesi trovata fondamento nella ratio legis, quale risulta dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 262/06, in cui si afferma che «la norma prescrive la necessità che l'opzione deve essere esercitata di fatto non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua attribuzione». Inoltre, il documento del ministero dell'Economia, intitolato «Le 55 mosse

del governo per combattere l'evasione fiscale, per combattere l'elusione fiscale e per far emergere il vero reddito imponibile» riconsocce l'applicazione dell'agevolazione all'opzione "esercitata" dopo tre anni. Infine, il mantenimento effettivo di tre anni delle stock option risponde alla logica sottesa alla disposizione di fidelizzare i dipendenti all'azienda.

La posizione espressa dall'agenzia delle Entrate, nella circolare 19/07 e 11/07, ha invece sposato un'interpretazione più rigida e letterale, ammettendo il beneficio fiscale solo a condizione che fosse, prima dell'effettivo esercizio dell'opzione da parte del dipendente beneficiario, modificato il regolamento del piano con la previsione esplicita di un vesting period di tre anni.

La risposta fornita ieri dal ministero dell'Economia e delle Finanze costituisce una so-

stanza seconda tesi trovata fondamento nella ratio legis, quale risulta dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 262/06, in cui si afferma che «la norma prescrive la necessità che l'opzione deve essere esercitata di fatto non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua attribuzione». Inoltre, il documento del ministero dell'Economia, intitolato «Le 55 mosse